



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

DETERMINAZIONE N.R.G. 195 del 25-10-2022

SETTORE TECNICO

Numero di Settore: 68

CIG.: Z9638365AB

Oggetto: Incarico al geom. Zanetti Luca per attività di collaborazione tecnico-amministrativa per servizio edilizia privata e urbanistica fino 31.12.2022. CIG. Z9638365AB.

Oggetto: Incarico al geom. Zanetti Luca per attività di collaborazione tecnico-amministrativa per servizio edilizia privata e urbanistica. CIG. Z9638365AB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'art. 46 comma 2, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge 133/2008, ha riscritto il comma 55 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244, nel senso che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESA la necessità di supportare l'area tecnica, ufficio edilizia privata e urbanistica, nella gestione delle pratiche edilizie arretrate, ai conseguenti rapporti con i richiedenti e ai procedimenti legati alle domande per usufruire del bonus 110%, mancando tra il personale in servizio una figura professionale con specifica esperienza, alla luce anche del limitato numero di dipendenti del settore tecnico;

VALUTATA l'opportunità di individuare un soggetto che abbia maturato significativa esperienza in materia di edilizia privata - urbanistica da ricercarsi tra il personale di altro ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2022 con la quale è stato fornito un atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico di collaborazione tecnico - amministrativa per il servizio di edilizia privata e urbanistica;

VISTA la determina di questo Settore n. 043-010 del 08.04.2022, con la quale è stato conferito un incarico di collaborazione con le prerogative e caratteristiche di cui al provvedimento deliberativo sopra citato al geom. Z.L. di Stanghella per un periodo di sei mesi e per un tempo indicato nella delibera di indirizzo citata;

RITENUTO che la mancata definizione di alcune procedure atte a individuare un soggetto che espletasse le funzioni affidate al geom. L.Z. non ha permesso di assumere questa figura per cui si rende necessario conferire un ulteriore incarico al geom. Z.L. fino alla fine dell'anno non essendo venuta meno la quantità di pratiche e atti depositate e per le quali si deve provvedere alla loro definizione;

VALUTATO quindi di confermare anche per il secondo semestre del corrente anno l'impegno da svolgersi in questo periodo, stimato in circa 10 ore settimanali e per un periodo di circa sei mesi, così come definiti anche nella delibera di Giunta Comunale sopra citata;

SENTITO a tale scopo il geometra Zanetti Luca dipendente del Comune di Stanghella che ha già dimostrato adeguata competenza avendo già collaborato con questo settore e che ha dato la propria disponibilità per l'incarico di cui trattasi;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione";

DATO atto che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

VISTO il disposto dell'art. 53, del D.Lgs. 165/2001 commi 6, 7, 9 e 10, i quali disciplinano il regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo per gli incarichi per i pubblici dipendenti, nonché delle autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai propri dipendenti;

VISTA la nota prot. n. 702 del 20.01.2022 con la quale è stato richiesto al Comune di Stanghella di autorizzare il proprio dipendente a svolgere l'incarico di prestazione occasionale a supporto dell'ufficio tecnico alle seguenti condizioni:

ACQUISITA dal Comune di Stanghella l'autorizzazione per il geometra Zanetti per una prestazione di tipo professionale occasionale da prestarsi fuori dell'orario di lavoro, giusta la nota del 26.01.2022, n. 678, pervenuta il 27.01.2022 e acquisita agli atti al n. 866 del protocollo generale;

DATO atto che l'incarico deve intendersi "prestazione occasionale" (reddito di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i del D.P.R. 917/86) con IRAP a carico dell'Ente e quota dei 2/3 dei contributi INPS calcolati al 24% sulla somma eccedente i 5.000,00 euro;

DATO atto:

- che l'importo dell'affidamento risulta pari a € 6.000,00 onnicomprensivo;
- che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di Direttore per l'esecuzione del contratto è svolto dall'Arch. Giuseppe Basso dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pernumia;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DATO atto che è stato acquisito dall'ANAC il CIG di cui all'oggetto;

TENUTO conto che questo ente applicherà sulle fatture emesse dai fornitori lo split payment in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, al geometra Z.L., dipendente del Comune di Stanghella, l'incarico di supporto all'ufficio tecnico comunale, e per un periodo massimo di mesi sei;
2. Di precisare che l'incarico deve intendersi di lavoro autonomo occasionale che non potrà costituire in alcun modo lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni";
5. Di dare atto che il Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
6. Di dare atto è stato acquisito il CIG di cui all'oggetto;
7. Di rendere disponibile alla ditta copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), al fine del rispetto dei principi e degli obblighi in essi contenuti, per quanto compatibili, e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013;
8. Di dare atto che la somma complessiva di euro 6.000,00 trova copertura al capitolo 1085 del bilancio corrente;
9. Di dare atto altresì che sarà a carico del comune la spesa per IRAP e per contributi INPS.

Il Dirigente
Basso Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.